CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE ☒
C O P I A ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44
DEL 16.11.2012

OGGETTO: Variante n. 3 del vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni. – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione del progetto definitivo.

L'anno duemiladodici, addì ***sedici*** del mese di ***novembre*** alle ore ***18,30*** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione ***straordinaria*** ed in seduta ***pubblica*** di ***prima*** convocazione il Consiglio Comunale composto da:

AVOLA FARACI Roberta Maria – Sindaco:

e dai consiglieri comunali:

BUZZELLI Paolo	*ASTEGIANO Luciano*
FERRERO Roberta	*OBERTO Riccardo*
CAMMARATA Salvatore	*IEVOLELLA Anna Rita*
PELLEGRINO Roberto	*GIRLANDA Pier Vittorio*
SANNA Gavino	*POLASTRI Stefano*
STOPPA Angelo	*MARTINATTO Vittorio*
ROSSETTO Marina	*ANDRUETTO Adriano*
PONTIGLIONE Giovanna	*OBERT Valter*
IERINO' Donato	*BENEDETTO Giuseppe*
TADDEO Angelo	*BONOMO Michele*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BENEDETTO.

Assente giustificato: TADDEO.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale
Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Ruffa, Soria, Giovannozzi.

Deliberazione Consiglio Comunale del 16.11.2012 n. 44

OGGETTO: Variante n° 3 del vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n° 56/77 e successive modifiche e integrazioni – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione del progetto definitivo.

Il Presidente cede la parola all'Assessore all'Urbanistica, il quale:

Riferisce:

- che Il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009.
- che lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifiche:
  - Variante n° 1 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. n° 65 del 26/11/2009;
  - Modifica ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. n° 27 del 28/4/2011;
  - Variante n° 2 ai sensi dell'art. 16bis della L.R. n° 56/77, approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18/5/2011;
  - Variante n° 4, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. n° 35 del 27/9/2012;

Rileva

- che nel corso di questi primi anni di efficacia del P.R.G.C. sono pervenute alcune richieste di variazione dello stesso, dovute principalmente a mutate necessità sopravvenute sul territorio;
- che parallelamente si è manifestata la necessità di meglio definire il testo di alcuni passaggi normativi che, in corso di prima applicazione, hanno presentato qualche criticità di carattere interpretativo;
- che a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la Variante n° 3 del vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, 7° comma, della L.R. n° 56/77 e successive modifiche e integrazioni;
- che il progetto preliminare della suddetta variante è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 26/4/2012;
- che la suddetta deliberazione consiliare ed i relativi allegati, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n° 56/77, art. 17, 7° comma, sono stati depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 17.5.2012 al 16.6.2012, con contemporanea pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio ed affissione per detto periodo di manifesti murali, al fine di consentire ai cittadini interessati di esprimere osservazioni e proposte entro il termine del 16.7.2012;
- che la variante parziale del P.R.G.C. in argomento è stata trasmessa in data 22/5/2012 alla Provincia di Torino, servizio Urbanistica per gli adempimenti di cui all'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77;
- che su detta variante sono pervenute n° 17 osservazioni, di cui n° 16 entro i termini prescritti;

- che in data 5/7/2012 è pervenuta da parte della Provincia di Torino la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 529-23388 del 19/6/2012, con la quale viene dichiarata la compatibilità della variante in argomento con il Piano Territoriale di Coordinamento;

Illustra

- l'oggetto della presente variante attraverso gli elaborati progettuali predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che recepiscono anche l'oggetto della Variante n° 4, approvata con la D.C.C. n° 35 del 27/9/2012 richiamata nelle premesse;
- le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni, dando atto che è stata presa in considerazione anche l'osservazione n° 17, ancorché pervenuta fuori termine;

Propone che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

D E L I B E R I

1) di approvare con distinte votazioni le determinazioni comunali in merito alle osservazioni pervenute, secondo quanto indicato nelle singole schede relative ad ogni osservazione di cui all'allegata Relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare quindi il Progetto Definitivo della Variante n° 3 del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, costituito dai seguenti elaborati:
   a) Relazione
   b) Tavola P2a: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi all'intero territorio comunale Scala 1: 5000
   c) Tavola P2b: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi all'intero territorio comunale Scala 1: 5000
   d) Tavola P3a: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica Scala 1: 5000
   e) Tavola P3b: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica Scala 1: 5000
   f) Tavola P4b: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi al territorio urbanizzato Concentrico meridionale Scala 1: 2000
   g) Tavola P4c: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi al territorio urbanizzato Località Garola e Campetto Scala 1: 2000
   h) Tavola P5: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi ai Centri Storici Scala 1: 1000
   i) Norme di Attuazione
2) di dare atto che i restanti elaborati tecnici che costituiscono il P.R.G.C. non subiscono variazioni;
3) di dare atto che La presente variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17, 7° comma della Legge n° 56/77 e s.m.i. in quanto:
   - non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
   - non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi;
   - non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali, a carattere storico, artistico, paesaggistico, ambientale ed idrogeologico;
   - non incrementa la capacità insediativa residenziale del vigente P.R.G.C., né le superfici territoriali, né gli indici di edificabilità relativi ad attività economiche;
   - risulta compatibile con i vigenti piani sovracomunali.

4) di dare atto altresì che la presente variante non è soggetta al processo di valutazione ambientale di cui alla D.G.R. n° 12-8931 avente per oggetto «*D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. "Norme in materia Ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*», in quanto:
   - non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
   - non prevede la realizzazione di nuovi volumi;
   - non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
   - non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. n° 42/2004, né ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili).
5) di dare atto che la presente variante, per quanto attiene l'inserimento cartografico e normativo nel Piano delle aree indirettamente interessate da rischio di incidente industriale rilevante, a seguito del recepimento del contenuto dell'elaborato R.I.R. dello stabilimento AVIO, sito nel Comune di Rivalta di Torino, fa riferimento alla D.G.R. n° 17-377 del 26/7/2010 "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale*", nonché alla "*Variante Seveso*" al PTC, approvata dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 23-4501 del 12/10/2010;
6) di incaricare il Sindaco e gli uffici comunali, ognuno per le proprie competenze, dell'espletamento degli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell'Assessore all'Urbanistica;

Vista la proposta di emendamento dell'Assessore all'Urbanistica del 30.10.2012 (Prot. n. 19198) con la quale propone l'inserimento all'art. 20 delle norme di attuazione del comma 10 del seguente tenore:

«L'efficacia delle previsioni relative agli interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo degli edifici di proprietà comunale, qualora non ricorrano le circostanze di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è subordinata all'espletamento della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del medesimo decreto».

Sentite le richieste di chiarimento dei consiglieri Cammarata, Martinatto e Bonomo e le risposte del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica;

Preso atto della successiva relazione dell'estensore della variante Arch. Maurizio Foddai il quale riferisce dettagliatamente in merito al R.I.R. approvato dal Comune di Rivalta di Torino in quanto sul suo territorio è presente uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante, in conseguenza del quale sono state previste aree di esclusione e di osservazione;

Dato atto che durante la relazione del tecnico hanno abbandonato l'aula i consiglieri: Ferrero e Martinatto – Presenti n. 17 consiglieri;

Dopo il successivo intervento del Sindaco, il Presidente pone in votazione la questione pregiudiziale sollevata dal consigliere Cammarata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli alla questione pregiudiziale n. 6 e contrari n. 11 (Avola Faraci, Pellegrino, Sanna, Stoppa, Rossetto, Pontiglione, Ierinò, Astegiano, Andruetto, Obert e Bonomo), resi mediante alzata di mano su n. 17 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di non accogliere la questione pregiudiziale sollevata dal consigliere Cammarata.

Si prosegue quindi nella trattazione del punto e intervengono l'Assessore all'Urbanistica, i consiglieri Cammarata, che dichiara di abbandonare l'aula, Buzzelli, che dichiara che il proprio gruppo non parteciperà al voto, e Pellegrino che dichiara il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta di deliberazione;

I consiglieri Cammarata, Buzzelli, Ievolella, Oberto, Polastri, Girlanda abbandonano l'aula – Presenti n. 11;

Il Presidente pone in votazione l'emendamento proposta dall'Assessore all'Urbanistica e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano con n. 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di accogliere l'emendamento, all'art. 20 delle norme di attuazione a firma dell'Assessore all'Urbanistica in premessa specificato.

Si prosegue successivamente con le votazioni sulle controdeduzioni alle osservazioni pervenute come segue:

1^ votazione – osservazione n. 1 osservante **Rapazzini Regis Lorenzo**
esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 1 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

2^ votazione – osservazione n. 2 osservante **Savu Simina Adina**
esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 2 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

3^ votazione – osservazione n. 3 osservante **Gallo Susanna**
esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 3 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

4^ votazione – osservazione n. 4 osservante **Dal Mas Renato**
esito dell'osservazione proposto: **parzialmente accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il parziale accoglimento all'osservazione n. 4 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

5^ votazione – osservazione n. 5 osservante **Roccella Aurelio, Lo Re Maria**
esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 5 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

6^ votazione – osservazione n. 6 osservante **Lovera Rosella, Franco Michele,**
esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 6 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

7^ votazione – osservazione n. 7 osservante **Gaeta Veronica**
esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==

voti favorevoli alla proposta n. 11
" contrari " " n. ==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 7 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

8^ votazione – osservazione n. 8 osservante **Gualchi Senestro Manuela**
esito dell'osservazione proposto: **accoglibile**
consiglieri presenti n. 11
" votanti n. 11
" astenuti n. ==
voti favorevoli alla proposta n. 11
" contrari " " n. ==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva l'accoglimento all'osservazione n. 8 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

9^ votazione – osservazione n. 9 osservante **Giammanco Agata**
esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**
consiglieri presenti n. 11
" votanti n. 11
" astenuti n. ==
voti favorevoli alla proposta n. 11
" contrari " " n. ==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 9 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

10^ votazione – osservazione n. 10 osservante **Mezzacapo Pasquale**
esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**
consiglieri presenti n. 11
" votanti n. 11
" astenuti n. ==
voti favorevoli alla proposta n. 11
" contrari " " n. ==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 10 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

11^ votazione – osservazione n. 11 osservante **Siani Michele**
esito dell'osservazione proposto: **accoglibile**
consiglieri presenti n. 11
" votanti n. 11
" astenuti n. ==
voti favorevoli alla proposta n. 11
" contrari " " n. ==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva l'accoglimento all'osservazione n. 11 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

12^ votazione – osservazione n. 12 osservante **Velardi Vlada, Jevremovic Vesna,**

esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	10
" astenuti	n.	1 (Bonomo)
voti favorevoli alla proposta	n.	10
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 12 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

13^ votazione – osservazione n. 13 osservante **Damiano Fabio e altri**

esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	10
" astenuti	n.	1 (Bonomo)
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 13 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

14^ votazione – osservazione n. 14 osservante **Siani Michele**

esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 14 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

15^ votazione – osservazione n. 15 osservante **Siani Michele**

esito dell'osservazione proposto: **parzialmente accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il parziale accoglimento all'osservazione n. 15 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

16^ votazione – osservazione n. 16 osservante **Rossi Carlo**

esito dell'osservazione proposto: **non accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva il non accoglimento all'osservazione n. 16 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

17^ votazione – osservazione n. 17 osservante **Piotti Giovanna**
esito dell'osservazione proposto: **accoglibile**

consiglieri presenti	n.	11
" votanti	n.	11
" astenuti	n.	==
voti favorevoli alla proposta	n.	11
" contrari " "	n.	==

IL CONSIGLIO COMUNALE approva l' accoglimento all'osservazione n. 17 come da determinazioni di cui alla scheda già richiamata.

Esaurite le votazioni sulle controdeduzioni alle osservazioni presentate e preso atto dei pareri interventi e dichiarazioni dei consiglieri come verbalizzati nell'allegato alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione dell'Assessore all'Urbanistica, comprensiva dell'emendamento innanzi approvato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore all'Urbanistica, comprensivo dell'emendamento innanzi approvato, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

EMENDAMENTO N° ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Art. 20:

Viene inserito il comma 10 con la seguente dicitura:

«L'efficacia delle previsioni relative agli interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo sugli edifici di proprietà comunale, qualora non ricorrano le circostanze di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 22/1/2004 n° 42 e successive modifiche e integrazioni, è subordinata all'espletamento della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del medesimo decreto».

Gianluca Garello

Citta' di Piossasco
Prot.N.0019198/12 del 30/10/2012
Entrata
LIVERO GENERALE GOVERNO GESTIONE CONTROLLO CONS

Allegato alla delib. CC n. 44
del 16.11.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

CITTA' DI PIOSSASCO - TO

Allegato alla delib. CC n. 44
del 16.11.2012 1/13
IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

COMUNE DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante Parziale n° 3
ex art. 17, 7° comma, L.R. n° 56/77 e s. m. e i.

RELAZIONE

Progettisti del P.R.G.C.: Arch. Sergio CAVALLO – S.T.A. ISESCO 2
Arch. Renato VEZZARI

Responsabile del Procedimento Arch. Maurizio FODDAI
Dirigente Dipartimento Servizi al Territorio

Approvato con D.G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008 rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009

Progettisti della Variante: Arch. Maurizio FODDAI
Arch. Daniele ROSTAGNO

Responsabile del Procedimento Arch. Maurizio FODDAI
Dirigente Dipartimento Servizi al Territorio

Approvata con D.C.C. n° __ del __/10/2012

Allegato alla delib. CC n. 64
del 16.11.2012 2/17 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

Il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009.

Lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifiche:

- Variante n° 1 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. n° 65 del 26/11/2009;
- Modifica ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. n° 27 del 28/4/2011;
- Variante n° 2 ai sensi dell'art. 16bis della L.R. n° 56/77, approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18/5/2011;
- Variante n° 4, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. n° 35 del 27/9/2012.

Nel corso di questi primi anni di efficacia del P.R.G.C. sono pervenute alcune richieste di variazione del medesimo, dovute principalmente alle mutate necessità sopravvenute sul territorio e al riscontro di alcuni errori materiali.
Parallelamente si è manifestata la necessità di meglio definire il testo di alcuni passaggi normativi che, in corso di prima applicazione, hanno presentato qualche criticità di carattere interpretativo.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 12 del 26/4/2012, ha quindi adottato il progetto preliminare della Variante n° 3, redatta ai sensi dell'art. 17, 7 comma, della L.R. n° 56/77, per rispondere a tali sopravvenute esigenze.

Tale deliberazione e i relativi allegati sono stati pubblicati e depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, al fine di consentire ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte.

Al termine di tale fase sono pervenute 17 osservazioni, di cui 16 entro i termini prescritti.
Alle stesse è stato puntualmente controdedotto, come risulta dalle schede che seguono.

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
1	RAPAZZINI REGIS Lorenzo	Foglio 64, particelle 87, 94

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Trasformazione della destinazione d'uso da agricola a Residenziale di compre lamento a bassa densità (RBB)

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
Inoltre una trasformazione come quella richiesta comporterebbe un incremento della capacità edificatoria totale del P.R.G.C. e, di conseguenza, non potrebbe comunque essere oggetto di una variante ex art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

Allegato alla delib. CC n. 44
del 16.11.2012 3/17 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
2	SAVU Simina Adina	Foglio 64, particelle 88, 89, 90, 91

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Trasformazione della destinazione d'uso da agricola a Residenziale di compre lamento a bassa densità (RBB)

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
Inoltre una trasformazione come quella richiesta comporterebbe un incremento della capacità edificatoria totale del P.R.G.C. e, di conseguenza, non potrebbe comunque essere oggetto di una variante ex art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
3	GALLO Susanna	Foglio 21, particella 628

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Riperimetrazione dell'area Rc9, soggetta a S.U.E., con lo stralcio del mappale 628, in quanto già occupato da un fabbricato, e inserimento del medesimo nell'area Rba3

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
Inoltre la perimetrazione dell'area Rc9, così come tracciata all'atto della stesura del P.R.G.C., consente di ottenere un collegamento fra l'area stessa e la Via Saluzzo, attraverso l'esistente area di proprietà comunale. Diversamente tale collegamento rimarrebbe precluso.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

Allegato alla delib. CC n. 44
del 15.11.2012 4/7 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
4	DAL MAS Renato	

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

1) Art. 4, comma 4, delle Norme: Attuazione dei SUE su istanza del 75% dei proprietari
2) Art. 9, lettera d, delle Norme: Definizione degli interventi di Ristrutturazione Edilizia e di Sostituzione Edilizia
3) Art. 12/8 delle Norme: Soppressione della dicitura "Ristrutturazione di tipo A" a favore di "Ristrutturazione edilizia"
4) Art. 20, comma 4, lettera b, delle Norme: Precisazioni sulle distanze
5) Art. 20/4, comme 5, delle Norme: Centro Storico

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

1) L'articolo 4, comma 4, non ammette l'attuazione del SUE su proposta del 75% dei proprietari, il che non sarebbe possibile in assenza della potestà espropriativa da parte del Comune, potestà che presuppone la sussistenza di un interesse pubblico indifferibile e urgente. L'articolo stabilisce invece che, su richiesta del 75% dei proprietari, si possa procedere alla riperimetrazione dell'area soggetta a SUE, suddividendola in autonomi comparti.
   (Non accoglibile)
2) La precisazione aggiunta al comma, ancorché non contenuta nella definizione di Ristrutturazione Edilizia data dal Testo Unico, non è in contrasto con il medesimo. La prevalenza delle parti conservate rispetto a quelle demolite non è espressa in termini numerici o percentuali e andrà valutata in termini non solo quantitativi, ma anche qualitativi.
   (Non accoglibile)
3) Il termine "Ristrutturazione di tipo A" è stato eliminato, in quanto desueto e riferito unicamente a una vecchia circolare della Regione Piemonte, ampiamente superata dal Testo Unico che, viceversa, parla unicamente di "Ristrutturazione Edilizia", senza distinzioni che, nella pratica, possono risultare fuorvianti. Tutto ciò non fa venir meno i vincoli dettate dalle prescrizioni di carattere geologico.
   Occorre considerare, a tale proposito, quanto indicato nella D.G.R. n° 31-1844 del 7/4/2011, al punto 6 dell'Allegato A, a proposito del concetto di "carico antropico", dove testualmente si legge: «Si tenga presente che inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico–edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi»
   Si propone pertanto di integrare in tal senso la definizione di "carico antropico" data dall'art. 3, comma 1, lettera f) delle Norme di Attuazione.
   (Parzialmente accoglibile)
4) Il senso della precisazione è quello di garantire una distanza doppia, rispetto a quella prescritta dai confini dalle norme specifiche di ogni area, solo fra pareti fenestrate di edifici ricadenti su proprietà diverse. Questo implica che fra pareti fenestrate di edifici ricadenti sulla stessa proprietà deve comunque essere rispettato il D.M. 1444/68, così come fra pareti cieche è sufficiente il rispetto delle distenze prescritte dal Codice Civile.
   La precisazione che le tettoie aperte non sono vincolate al rispetto delle distanze fra pareti fenestrate, deriva da un orientamento giurisprudenziale.
   (Non accoglibile)
5) Gli abbaini sono elementi già presenti nelle architetture del Centro Storico. La modifica della norma intende estendere la possibilità di sopraelevare di 1 metro la quota del tetto, già attuabile all'interno del Centro Storico, anche agli edifici e ai fronti sui quali è consentito solo il restauro e risanamento conservativo.
   (Non accoglibile)

Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Art. 3, comma 1, lettera f) **CARICO ANTROPICO:** s'intende la dotazione di superficie utile lorda per unità teorica di popolazione come definita al precedente punto e). **In tutti i casi, inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico–edilizi che generano un aumento non momentaneo, ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini non solo abitativi, ma anche lavorativi e per l'utilizzo di servizi.**

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
5	ROCCELLA Aurelio, LO RE Maria	Foglio 50, particelle 139, 294, 93

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Trasformazione della destinazione d'uso da Residenziale in zona impropria (Ri) a Residenziale di compre lamento a bassa densità (RBB)

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
Inoltre una trasformazione come quella richiesta comporterebbe un incremento della capacità edificatoria totale del P.R.G.C. e, di conseguenza, non potrebbe comunque essere oggetto di una variante ex art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
6	LOVERA Rosella, FRANCO Michele	Foglio 50, particelle 136, 75, 76, 137, 138, 208

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Trasformazione della destinazione d'uso da Residenziale in zona impropria (Ri) a Residenziale di compre lamento a bassa densità (RBB)

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
Inoltre una trasformazione come quella richiesta comporterebbe un incremento della capacità edificatoria totale del P.R.G.C. e, di conseguenza, non potrebbe comunque essere oggetto di una variante ex art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
7	GAETA Veronica	Foglio 23, particella 457

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Modifica dell'art. 20/6, comma 5), delle Norme, consentendo il recupero dei rustici staccati dal corpo principale con destinazione abitativa, anziché soltanto a locali accessori.

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
8	GUALCHI SENESTRO Manuela	

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Modifica della Tabella inserita nell'art. art. 20/4 delle Norme, consentendo la ristrutturazione degli edifici "di costruzione recente o di recente trasformazione".

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

Il tipo di intervento che il PRGC attualmente consente su tali edifici appare effettivamente troppo limitativo, soprattutto in considerazione del fatto che riguarda immobili privi di valore storico.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nella tabella dell'Art. 20/4, al punto 5, la dicitura «Restauro e risanamento conservativo» viene sostituita con «Ristrutturazione edilizia»

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
9	GIAMMANCO Agata	Foglio 50, particelle 108, 358, 380, 377

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Trasformazione della destinazione d'uso da agricola a residenziale

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
Inoltre una trasformazione come quella richiesta comporterebbe un incremento della capacità edificatoria totale del P.R.G.C. e, di conseguenza, non potrebbe comunque essere oggetto di una variante ex art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
10	MEZZACAPO Pasquale	Foglio 20, particelle 69, 70, 74

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Trasformazione della destinazione d'uso da agricola a residenziale

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
Inoltre una trasformazione come quella richiesta comporterebbe un incremento della capacità edificatoria totale del P.R.G.C. e, di conseguenza, non potrebbe comunque essere oggetto di una variante ex art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

CITTA' DI PIOSSASCO - TO

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
11	SIANI Michele	

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Modifica della Tabella inserita nell'art. art. 20/20 delle Norme, consentendo il trasferimento della volumetria derivante dall'area S17 anche sull'area Rn4b oltreché sull'area Rn4 attualmente indicata.

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'area Rn4b è stata stralciata dall'area Rn4 in sede di stesura del progetto definitivo del Piano. Di conseguenza la proposta dell'osservante appare coerente con l'impianto urbanistico della zona.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Inserimento dell'area Rn4b nella tabella dell'Art. 20/20.

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
12	VELARDI Vlada, JEVREMOVIC Vesna	Foglio 19, particelle 134, 135

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Ridefinizione dei limiti dell'area di esclusione correlata al RIR della FIAT AVIO.

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

Si precisa che:
- l'individuazione delle fasce di esclusione e di osservazione sul proprio territorio non è una scelta urbanistica discrezionale operata dal Comune di Piossasco, bensì un adeguamento a normative sovracomunali (D.Lgs. 334/1999, Variante "Seveso" al P.T.C. della Provincia, Linne Guida regionali) dovuto a causa della presenza di un elemento di rischio industriale rilevante (stabilimento AVIO) sul territorio del Comune di Rivalta, in prossimità del confine;
- nella variante parziale in oggetto sono state dunque recepiti gli effetti indiretti del RIR elaborato dal Comune di Rivalta in relazione allo stabilimento AVIO, ovverosia i limiti delle aree di esclusione e di osservazione, che in parte ricadono sul territorio del Comune di Piossasco;
- il recepimento di dette fasce di esclusione e di osservazione rientra fra le varianti ex articolo 17, 7 comma, della L.R. 56/77, in quanto non presenta nessuno dei caratteri indicati nei commi 4 e 6 dello stesso articolo di legge;
- ai sensi del D.Lgs. n° 334 del 1999, il Comune di Piossasco non è tenuto a redigere l'elaborato tecnico RIR, in quanto sul suo territorio non sono presenti attualmente "attività Seveso", né effetti diretti (aree di danno);
- i limiti dell'area di esclusione, almeno per quanto riguarda la porzione ricadente sul territorio comunale di Piossasco, risultano individuati, dall'elaborato RIR predisposto dal Comune di Rivalta, secondo il criterio uniforme della distanza di 300 metri ottenuto come offset dal perimetro dello stabilimento e non presentano disomogeneità.

Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

Allegato alla delib. CC n. 44
del 15-11-2012 8/17 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
13	DAMIANO Fabio e altri	Foglio 19, particelle 45, 46

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Ridefinizione dei limiti dell'area di esclusione correlata al RIR della FIAT AVIO.

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

Si precisa che:

- l'individuazione delle fasce di esclusione e di osservazione sul proprio territorio non è una scelta urbanistica discrezionale operata dal Comune di Piossasco, bensì un adeguamento a normative sovracomunali (D.Lgs. 334/1999, Variante "Seveso" al P.T.C. della Provincia, Linne Guida regionali) dovuto a causa della presenza di un elemento di rischio industriale rilevante (stabilimento AVIO) sul territorio del Comune di Rivalta, in prossimità del confine;
- nella variante parziale in oggetto sono state dunque recepiti gli effetti indiretti del RIR elaborato dal Comune di Rivalta in relazione allo stabilimento AVIO, ovverosia i limiti delle aree di esclusione e di osservazione, che in parte ricadono sul territorio del Comune di Piossasco;
- il recepimento di dette fasce di esclusione e di osservazione rientra fra le varianti ex articolo 17, 7 comma, della L.R. 56/77, in quanto non presenta nessuno dei caratteri indicati nei commi 4 e 6 dello stesso articolo di legge;
- ai sensi del D.Lgs. n° 334 del 1999, il Comune di Piossasco non è tenuto a redigere l'elaborato tecnico RIR, in quanto sul suo territorio non sono presenti attualmente "attività Seveso", né effetti diretti (aree di danno);
- la fase di partecipazione da parte dei cittadini all'iter di formazione della presente variante è stata garantita, come la legge prevede, attraverso la pubblicazione della medesima, tant'è vero che sull'argomento gli interessati hanno potuto presentare la presente osservazione;
- l'inibizione all'attuazione di interventi che comportino incremento di carico antropico all'interno della fascia di esclusione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio, non essendo modificata la destinazione d'uso dei suoli ricadenti all'interno della medesima fascia;
- il divieto di incremento di carico antropico, all'interno della fascia di esclusione, non può che tradursi nell'impossibilità di attuare interventi che generino un aumento non momentaneo, ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini non solo abitativi, ma anche lavorativi e per l'utilizzo di servizi, e non può essere sostituito da prescrizioni di carattere costruttivo atte a evitare l'incidenza del rischio di incidente industriale rilevante, prescrizioni che, viceversa, sono state adottate all'interno della fascia di osservazione.

Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
14	SIANI Michele	

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Modifica della definizione di »Ristrutturazione edilizia»

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

La modifica proposta dall'osservante al testo della norma, pur mantenendone pressoché invariato il senso generale, appare meno comprensibile rispetto all'originale.

Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

Allegato alla delib. CC n. 44
del 15.11.2012 9/17 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
15	SIANI Michele	

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Riclassificazione dell'ex caserma CC di proprietà comunale come «edificio soggetto a demolizione e ricostruzione»

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

La classificazione proposta consentirebbe un margine d'intervento più ampio. Tuttavia si ravvisa la necessità di salvaguardare il fronte sulla Piazza San Giacomo.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
La Tavola P5 viene modificata classificando l'immobile in oggetto quale "edificio soggetto a demolizione e ricostruzione".	Art. 20/4 Viene inserito il seguente comma 16) **Negli interventi sull'edificio ex Caserma dei Carabinieri dovranno essere conservati l'allineamento e i caratteri tipologici del fronte prospettante Piazza San Giacomo.**

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
16	ROSSI Carlo	

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Modifica dell'art. 20/9, comma 7, delle Norme, rendendo obbligatoria la localizzazione dell'area per servizi in adiacenza alla Via del Mulino.

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

La precisazione «preferibilmente» è stata inserita con la presente variante con il preciso scopo di rendere la norma meno vincolante, consentendo una distribuzione dei servizi più organica nella fase di progettazione. Ciò, tuttavia, non pregiudica che, in sede di formazione del P.E.C. , si possa localizzare in prossimità della Via del Mulino una congrua area da adibire a parcheggio, anche a servizio del vicino Centro Culturale.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Nessuna

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

Allegato alla delib. CC n. 44
del 16.4.2012 10/17 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Pardia

N°	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
17	PIOTTI Giovanna	

ARGOMENTO DELL'OSSERVAZIONE

Integrazione dell'art. 20 delle Norme con precisazioni sulle distanze dei bassi fabbricati

PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

L'integrazione proposta, peraltro diffusa in numerosi strumenti urbanistici, consentirebbe un migliore utilizzo dei fondi, e trova sostegno anche sul piano giurisprudenziale.
Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE

VARIAZIONI DA APPORTARE

GRAFICHE	NORMATIVE
Nessuna	Art. 20, comma 4, lettere a) e b) a) Le distanze da confine dovranno essere pari a metà dell'altezza dell'edificio con un minimo assoluto di mt. 5, fatte salve diverse prescrizioni riportate alle norme specifiche di area; è ammessa costruzione a distanza inferiore o su confine secondo Codice Civile quando intercorre accordo tra vicini stipulato con atto pubblico registrato e trascritto. **I bassi fabbricati con destinazione accessoria, così come definiti dal Regolamento Edilizio Comunale, possono essere costruiti sui confini di proprietà, ad eccezione di quelli verso strade, solo se vi prospettano con una parete priva di luci e/o di vedute. In tal caso, la loro presenza non crea pregiudizio o vincolo, ai fini del rispetto delle distanze fra pareti fenestrate, nei confronti del confinante, il quale potrà a sua volta edificare in aderenza o nel rispetto delle distanze da confine.** b) La distanza tra le pareti finestrate di edifici ricadenti su proprietà diverse sarà pari o superiore all'edificio più alto e non potrà essere inferiore al doppio della distanza dai confini prescritta dalle norme specifiche di area, nel rispetto dei minimi prescritti dal D.M. 1444/68. In particolare: – [*Per i bassi fabbricati, n*]**N**elle ristrutturazioni di edifici esistenti, nelle sostituzioni edilizie, e fra pareti fenestrate di edifici ricadenti sulla medesima proprietà si applicano le distanze minime prescritte dall'art. 9 del D.M. 1444/68. – Nelle sopraelevazioni di edifici esistenti è consentito il mantenimento del filo di fabbricazione della parte sottostante, fatto salvo il rispetto delle distanze minime dai confini, di cui alla precedente lettera a), e delle distanze minime da pareti fenestrate prescritte dal citato D.M. 1444/68. – Le tettoie aperte non sono vincolate al rispetto delle distanze da pareti fenestrate.

ESITO DELL'OSSERVAZIONE

ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE

Allegato alla delib. CC n. 44
del 16.11.2012 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

Il progetto definitivo della presente variante n° 3 ha dunque per oggetto quanto segue

Varianti alla cartografia

1) Recepimento dei limiti delle aree di esclusione e di osservazione, correlate allo stabilimento AVIO con rischio di incidente rilevante (R.I.R.) sito nel territorio del Comune di Rivalta in prossimità del confine con il Comune di Piossasco
2) Il complesso edilizio dell'ex Casa Archinti, erroneamente classificato sulla Tavola P5 come "edificio di interesse documentario", viene riclassificato insieme con gli "edifici soggetti a demolizione e ricostruzione", con contestuale eliminazione del vincolo sul fronte
3) La parte dell'attuale municipio non soggetta a vincolo ex D.Lgs. n° 42/2004, erroneamente classificata sulla Tavola P5 come "edificio di prestigio", viene riclassificata insieme con gli "edifici soggetti a demolizione e ricostruzione"
4) Correzione di un errore materiale nella perimetrazione dell'ambito soggetto a P.E.C. dell'area Rc4, nel quale era stato inclusa una porzione di pertinenza di una proprietà esterna a tale ambito e inclusa nell'area Rbm4
5) Riperimetrazione dell'ambito soggetto a P.E.C. dell'area Rc12 ed estensione del vincolo relativo a complessi ed immobili di valore storico ambientale su una porzione dell'area Rba3 di pertinenza della Villa Cruto
6) Correzione di un errore materiale nella perimetrazione dell'ambito soggetto a P.E.C. dell'area Rn2, che per un breve tratto non coincide con il confine della proprietà
7) Riperimetrazione dell'ambito soggetto a P.E.C. dell'area Rn4b, con compensazione in termini di superficie delle parti sottratte con quelle aggiunte
8) L'ambito soggetto a P.E.C. dell'area Rn5 viene riperimetrato, suddividendo lo stesso in comparti autonomi e stralciando i mappali 213, 214, 282, 376, 379, 475, ai quali viene attribuita la destinazione Residenziale consolidata a bassa densità, con codice identificativo Rbb7bis e indice di densità fondiaria pari a 0,14 mq/mq. Parte di tali mappali costituiscono l'area di pertinenza di un edificio esistente. Sulla restante parte si trova un fabbricato oggetto di condono, nonché appezzamenti acquisiti al patrimonio del Comune in applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n° 380/2001
9) L'edificio di proprietà comunale, già destinato prima a caserma dei Carabinieri e dopo a luogo di incontro per giovani e associazioni, attualmente classificato come "edificio di interesse documentario, viene riclassificato insieme con gli "edifici soggetti a demolizione e ricostruzione"
10) Viene recepita la variazione introdotta con la variante n° 4 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 35 del 27/9/2012.

Varianti alle Norme di Attuazione

Le parti in grassetto sono aggiunte rispetto alla versione precedente, mentre quelle in corsivo fra parentesi quadre sono soppresse.

Art. 3, comma 1; la lettera f) è così integrata:

CARICO ANTROPICO: s'intende la dotazione di superficie utile lorda per unità teorica di popolazione come definita al precedente punto e).

Allegato alla delib. CC n. 44
del 15.11.2012 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

In tutti i casi, inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico–edilizi che generano un aumento non momentaneo, ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini non solo abitativi, ma anche lavorativi e per l'utilizzo di servizi.

Art. 4: Il comma 4. è così variato:

Nelle aree soggette a S.U.E. il Consiglio Comunale può deliberarne l'attuazione, **ai sensi del precedente comma**, mediante autonomi comparti **su proposta** [*di che comprendano almeno il*] **almeno del** 75% dei **proprietari o degli aventi titolo** dell'intera area. La Deliberazione del Consiglio Comunale che individua [*il*] i comparti[*o predefinisce*] **può predefinire** anche le urbanizzazioni generali che interessano l'intera area ed alle quali dovranno uniformarsi i successivi interventi **sui comparti stessi**.

Art. 6: Introduzione della S.C.I.A. fra i titoli edilizi abilitativi e rettifica dell'articolo in conformità alle recenti modifiche legislative.
La norma viene così variata:

1. **I titoli abilitativi** per gli interventi diretti di trasformazione di aree ed edifici sono:
   - Permesso di Costruire: per interventi di cui all'art.10 **e all'art. 22, comma 3 del** D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
   - Denuncia Inizio Attività (D.I.A.): **per gli interventi di cui al D.P.R. 380/01, art. 22, commi 1 e 2 e, in alternativa al Permesso di costruire,** per gli interventi di cui al [*predetto*] D.P.R. 380/01, art. 22, **comma 3**;
   - **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.): in alternativa alla D.I.A., per gli interventi di cui al D.P.R. 380/01, art. 22, commi 1 e 2.**
2. Il proprietario o l'avente titolo deve inoltrare al Comune la richiesta di Permesso di Costruire, [*e*] la D.I.A. **o la S.C.I.A.**, a norma [*degli*] **dell'**art. 48 [*49, 54, 55, 56*] della L.R. n° 56/77, per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale **riconducibile agli articoli 10 e 22 del D.P.R. 380/01,** [*per*] **ivi compresi** i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc. ritenuti compatibili dalle norme del P.R.G.C., [*per*] **nonché** l'utilizzazione delle risorse naturali, salvo le modificazioni delle colture in atto; [*e per la manutenzione degli immobili, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria per la quale non è richiesto né Permesso di Costruire né D.I.A.*] **per gli interventi riconducibili all'art. 6 del D.P.R. 380/01 non è richiesto alcun titolo edilizio abilitativo.**

Art. 9, lettera d): La definizione di Ristrutturazione Edilizia viene integrata con la precisazione che la linea di demarcazione fra questo tipo di intervento e quello di Sostituzione Edilizia è costituita dal fatto che le parti oggetto di conservazione siano prevalenti rispetto a quelle oggetto di demolizione.
La norma viene così variata:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE): gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica **e sul contenimento energetico.**

Allegato alla delib. CC 44 IL SEGRETARIO GENERALE
del 16.11.2012 13/17 Corrado Parola

Al di fuori dei casi contemplati al precedente capoverso, si è in presenza di ristrutturazione edilizia quando le parti dell'edificio conservate sono prevalenti rispetto a quelle demolite.
Sono altresì compresi in quest'ambito gli incrementi "una tantum" di S.U.L. non superiori al 20% per adeguamento igienico-funzionale ove consentito dalle presenti Norme.

Art. 9, lettera g): La disciplina relativa agli interventi di Sostituzione Edilizia viene integrata con la previsione che consente il mantenimento dei fili di fabbricazione preesistenti, qualora la morfologia dello stato dei luoghi e del tessuto edificato adiacente richieda la conservazione degli allineamenti.
La norma viene così variata:

SOSTITUZIONE EDILIZIA (SE): gli interventi che prevedono la demolizione degli edifici oltre i limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva riedificazione del nuovo organismo edilizio anche diverso da quello originario, dovrà avvenire nel rispetto del volume esistente o degli indici di P.R.G.C., e di tutte le restanti norme urbanistiche edilizie ed igieniche vigenti. Per detto intervento valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
- Nelle aree classificate Ra dovranno essere rispettati gli allineamenti viari, esistenti o previsti, i caratteri ambientali, la morfologia delle tipologie edilizie e dei materiali esistenti;
- Nelle aree agricole può essere recuperato integralmente il volume preesistente per le destinazioni ammesse sulla base di documentazione certa;
- Nelle aree diverse dalle precedenti potrà essere previsto l'integrale recupero del volume preesistente ancorché eccedente gli indici dell'area normativa [*con concessione convenzionata ex art. 49, 5° c. L.R. 56/77 con cui*] **a condizione che** siano dismesse o monetizzate le aree ex art. 21 della stessa legge relative al volume eccedente a quello ammesso dagli indici dell'area; **potrà inoltre essere consentito il mantenimento dei fili di fabbricazione preesistenti, qualora la morfologia dello stato dei luoghi e del tessuto edificato adiacente richieda la conservazione degli allineamenti lungo la strada.**

Art. 12/3: Il comma 1. viene così variato:

Sui corsi d'acqua naturali, **ai sensi dell'art. 29 della L.R. n° 56/77 e fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più specifiche, coincidenti con la classificazione IIIa e IIIb4 del successivo art. 12/9,** sono stabilite le seguenti fasce di pertinenza inedificabili, misurate dai cigli di sponda:
- sul corso del T. Chisola : 100 m;
- sui corsi dei rii Sangonetto e Tori: 25 m;
- sugli altri corsi d'acqua: 15 m.

Nel tratto di attraversamento urbano del Rio Sangonetto compreso tra la Via Piave al limite del territorio di Bruino e la Via Circonvallazione (S.P. 6), la fascia d'inedificabilità coincide con l'estensione integrata delle aree classificate IIIa e IIIb4 del successivo art.12/9.
Sui corsi d'acqua irrigui con portata regolata alla derivazione, **fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più specifiche, coincidenti con la classificazione IIIa e IIIb4 del successivo art. 12/9,** sono stabilite le seguenti fasce di pertinenza inedificabili dai cigli di sponda:
- sui corsi adduttori principali delle bealere Superiore, Rittana e del Dois: 25 m, con la seguente eccezione:

Allegato alla delib. CC n. 44
del 16.11.2012 14/17 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

nel tratto della Bealera Superiore con corso trasversale al pendìo, la larghezza della fascia destra è ridotta a 10 m, in considerazione del fatto che le condizioni di pericolosità sono morfologicamente mitigate verso monte;
- sugli altri corsi adduttori principali: 5 m.

Art. 12/6, comma 2): La norma viene integrata con la precisazione che nelle aree A.R.A. è consentita la realizzazione dei ricoveri per attrezzi agricoli alle stesse condizioni previste dall'art. 20/1, comma 10.

Art. 12/8 (Classe IIIb4 – secondo capoverso): Viene eliminata la dicitura "Ristrutturazione di Tipo A", in quanto non presente né nella definizione dei tipi di intervento data dal D.P.R. 380/01 e s.m. e i., né in altri articoli dello stesso P.R.G.C., e sostituita con la dicitura "Ristrutturazione edilizia".

Art. 12/9: Viene inserito il paragrafo avente per oggetto "Aree interessate da rischio di incidente industriale rilevante, articolato come segue:

1. **La cartografia del P.R.G.C. evidenzia le aree individuate nell'elaborato R.I.R. approvato dal Comune di Rivalta in qualità di Ente sul cui territorio è presente uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante.**
2. **In particolare il Piano individua le Aree di Eclusione e le Aree di Osservazione, così come classificate dalla D.G.R. n° 17-377 del 26/7/2010 avente per oggetto "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale".**
3. **All'interno dell'Area di Esclusione non sono consentiti interventi che comportino l'incremento del carico antropico, né l'insediamento di attività riconducibili alle categorie A e B di cui alla Tabella 1 del D.M. 9/5/2001.**

<u>CATEGORIA A</u>

A1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m^3/m^2.

A2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).

A3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

<u>CATEGORIA B</u>

B1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m^3/m^2.

B2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).

B3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).

B4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).

B5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso). 6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

...legato alla delib. CC 44
del 15.11.2012 15/17 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

Negli interventi edilizi eccedenti l'ordinaria manutenzione dovranno essere impiegati serramenti con guarnizione a tenuta e non dovranno essere realizzate nuove aperture nelle pareti perimetrali esposte verso il confine dello stabilimento AVIO.

4. **All'interno dell'Area di Osservazione, negli interventi edilizi eccedenti l'ordinaria manutenzione, dovranno essere impiegati serramenti con guarnizione a tenuta nelle pareti perimetrali esposte verso il confine dello stabilimento AVIO.**

Art. 20, comma 4, lettera a): La norma viene integrata con la precisazione che i bassi fabbricati possono essere costruiti sul confine di proprietà, qualora vi prospettino con pareti cieche.
La norma viene così variata:

Le distanze da confine dovranno essere pari a metà dell'altezza dell'edificio con un minimo assoluto di mt. 5, fatte salve diverse prescrizioni riportate alle norme specifiche di area; è ammessa costruzione a distanza inferiore o su confine secondo Codice Civile quando intercorre accordo tra vicini stipulato con atto pubblico registrato e trascritto.
I bassi fabbricati con destinazione accessoria, così come definiti dal Regolamento Edilizio Comunale, possono essere costruiti sui confini di proprietà, ad eccezione di quelli verso strade, solo se vi prospettano con una parete priva di luci e/o di vedute. In tal caso, la loro presenza non crea pregiudizio o vincolo, ai fini del rispetto delle distanze fra pareti fenestrate, nei confronti del confinante, il quale potrà a sua volta edificare in aderenza o nel rispetto delle distanze da confine.

Art. 20, comma 4, lettera b): La norma viene integrata con la precisazione che la distanza tra edifici non potrà essere inferiore al doppio della distanza dai confini prescritta dalle norme specifiche, nel rispetto dei minimi prescritti dal D.M. 1444/68. La stessa norma viene integrata con ulteriori precisazioni derivanti da pronunce di carattere giurisprudenziale e dalla necessità di chiarire alcuni aspetti controversi.
La norma viene così variata:

La distanza tra **le pareti finestrate di** edifici **ricadenti su proprietà diverse** sarà pari o superiore all'edificio più alto e non potrà essere inferiore [*a mt. 14,00*] **al doppio della distanza dai confini prescritta dalle norme specifiche di area, nel rispetto dei minimi prescritti dal D.M. 1444/68. In particolare:**

- [*Per i bassi fabbricati, e*] Nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, **nelle sostituzioni edilizie ove sia consentito il mantenimento del filo di fabbricazione preesistente, e fra pareti finestrate di edifici ricadenti sulla medesima proprietà** si applicano le distanze minime prescritte dall'art. 9 del D.M. 1444/68.
- **Nelle sopraelevazioni di edifici esistenti è consentito il mantenimento del filo di fabbricazione della parte sottostante, fatto salvo il rispetto delle distanze minime dai confini, di cui alla precedente lettera a), e delle distanze minime da pareti finestrate prescritte dal citato D.M. 1444/68.**
- **Le tettoie aperte non sono vincolate al rispetto delle distanze da pareti finestrate**.

Art. 20, comma 4: Viene inserito il comma d), così formulato:

Possono derogare alle presenti norme sulle confrontanze anche le pareti che appartengono a un medesimo organismo edilizio articolato.

Allegato alla delib. CC n. 44
dal 15.11.2012 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

Art. 20, comma 4: Viene inserito il comma f), così formulato:

Per tutto quanto non specificato dal presente articolo in materia di distanze da confini e tra fabbricati, si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 20/1, comma 10: Viene ridotta da 2000 mq. a 1000 mq. l'estensione minima del terreno su cui è consentita la costruzione di ricoveri per attrezzi agricoli da parte dei non agricoltori.

Art. 20/1, comma 12: La norma viene meglio precisata, così da renderla coerente con l'articolo 12/8.

Art. 20/1: Viene inserito il comma 13), così formulato:

All'interno delle Aree di Esclusione e di Osservazione inerenti la valutazione del rischio di incidente industriale rilevante, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 12/9 delle presenti Norme.

Art. 20/4, comma 3): Viene corretto l'errore materiale che fa riferimento alla Tavola P4 anziché alla Tavola P5.

Art. 20/4, comma 5): La norma viene integrata con la precisazione che, anche nell'ambito degli interventi di restauro su edifici di interesse documentario e su fronti stradali di pregio, è sempre consentito l'inserimento di abbaini e l'innalzamento fino ad 1 metro della quota del colmo del tetto senza modifica della pendenza della falda e nel rispetto dei caratteri tipologici.

Art. 20/4: Viene inserito il comma 16), così formulato:

Negli interventi sull'edificio ex Caserma dei Carabinieri dovranno essere conservati l'allineamento e i caratteri tipologici del fronte prospettante Piazza San Giacomo.

Art. 20/4: Al punto 5 dell'allegata tabella, la dicitura «Restauro e risanamento conservativo» viene sostituita con «Ristrutturazione edilizia»

Art. 20/5: La norma viene integrata con il comma 7), recante la precisazione che sugli immobili ricadenti all'interno delle aree Ra valgono anche le prescrizioni di cui all'art. 20/4.

Art. 20/6, comma 11): La norma viene integrata con la precisazione che gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia compresa possono essere attuati con permesso di costruire non convenzionato.

Art. 20/8: Vengono inseriti i commi 13) e 14), così formulati:

Le aree classificate con la sigla Rbb7bis hanno un indice di utilizzo fondiario (UF) pari a 0,14 mq/mq.

All'interno delle Aree di Esclusione e di Osservazione inerenti la valutazione del rischio di incidente industriale rilevante, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 12/9 delle presenti Norme.

Art. 20/9, comma 7): La norma viene integrata con la precisazione che nell'area Rc8 l'area per servizi dovrà essere localizzata preferibilmente in adiacenza alla Via del Mulino.

Allegato alla delib. CC n. 44
del 15.11.2012 17/17 IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

Art. 20/9, comma 9): L'intero comma viene soppresso e viene conseguentemente rettificata la numerazione dei successivi commi.

Art. 20/9, comma 12 (11): Il comma viene integrato con la precisazione che il piano terreno degli edifici di nuova costruzione dovrà essere destinato in prevalenza a negozi.

Art. 20/11: La norma viene integrata con la precisazione che sono consentiti anche gli interventi di sostituzione edilizia per la conservazione della destinazione d'uso in atto. Viene inoltre inserito il punto 7), così formulato:

All'interno delle Aree di Esclusione e di Osservazione inerenti la valutazione del rischio di incidente industriale rilevante, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 12/9 delle presenti Norme.

Art. 20/13b: La norma viene integrata con la precisazione che nell'area Tb4 è consentita anche la destinazione d'uso R2 (residenze collettive).

Art. 20/20, comma 6: Viene precisato che la monetizzazione delle aree oggetto di dismissione è possibile solo al di fuori degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Art. 20/20: La norma viene integrata, includendo fra le aree di atterraggio della S.U.L. generata dalle aree a servizi anche le aree Tc, Tn e Rn4b.

Inoltre il testo integrale delle norme, per quanto riguarda i rinvii a norma statali e regionali, viene rettificato in base alle sopravvenute modifiche legislative.

La presente variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17, 7° comma della Legge n° 56/77 e s.m.i. in quanto:
- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi;
- non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali, a carattere storico, artistico, paesaggistico, ambientale ed idrogeologico;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale del vigente P.R.G.C., né le superfici territoriali, né gli indici di edificabilità relativi ad attività economiche;
- risulta compatibile con i vigenti piani sovracomunali.

La presente variante, inoltre, non è soggetta al processo di valutazione ambientale di cui alla D.G.R. n° 12-8931 avente per oggetto «*D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. "Norme in materia Ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*», in quanto:
- non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. n° 42/2004, né ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili).

Allegato alla delib. CC n. 66
del 15.11.2012 1/2

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Marcia

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI
RELATIVE AL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE DEL P.R.G.C. N. 3
EX ART. 17, 7° COMMA, L.R. N. 56/77 E S.M. E I.
PUBBLICATO DAL 17/05/2012 AL 15/06/2012

Osservazioni pervenute entro i termini

N°	DATA	PROTOCOLLO	RICHIEDENTE	UBICAZIONE	OGGETTO
1	14/06/2012	10652	RAPAZZINI REGIS LORENZO	VIA ALPI COZIE 15 FG 64 MAP N. 87-94	TRASFORMAZIONE TERRENO DA AGRICOLO A EDIFICABILE
2	15/06/2012	10756	SIMINA ADINA SAVU	VIA APLI COZIE 13 FG 64 MAP N. 88-89-90-91	TRASFORMAZIONE TERRENO DA AGRICOLO A EDIFICABILE
3	15/06/2012	10772	GALLO SUSANNA	ZONA RC 9 FG 21 MAP N. 628	INSERIMENTO MAP IN ZONA RBA 3
4	15/06/2012	10773	DAL MAS RENATO	COMUNE PIOSSASCO	OSSERVAZIONI GENERALI
5	06/07/2012	11993	ROCCELLA AURELIO LO RE MARIA	VIA TORINO FG 50 MAP N. 139-294-93	INSERIMENTO MAPPALI IN ZONA RBB
6	06/07/2012	11994	LOVERA ROSELLA FRANCO MICHELE	VIA GAROLA 13 FG 50 MAP N. 136-75-76-137-138-208	INSERIMENTO MAPPALI IN AREA RBB
7	13/07/2012	12424	TAORMINA QUATTROCCHI	VIA BATTISTI 17 FG 23 MAP N. 457	RECUPERO RUSTICI STACCATI DAL CORPO PRINCIPALE COME LOCALI RESIDENZIALI
8	13/07/2012	12473	GUALCHI SENESTRO MANUELA	VIA DEL CAMPETTO 2 FG 26 MAP N. 94	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUGLI EDIFICI RECENTI IN ZONA RA E MODIFICA DEL PUNTO 5 DELLA TABELLA DEI TIPI DI INTERVENTO NELLA AREE RA
9	13/07/2012	12474	GIAMMANCO AGATA	VIA ADIGE FG 50 MAP N. 108-358-380-377	INSERIMENTO IN AREA EDIFICABILE RESIDENZIALE O COMMERCIALE
10	13/07/2012	12475	MEZZACAPO PASQUALE	VIA ALFANO FG 20 MAP N. 69-70-74	INSERIMENTO MAPPALI IN AREA EDIFICABILE RESIDENZIALE

CITTA' DI PIOSSASCO TO

11	13/07/2012	12476	GARELLO LUCA GARELLO MARCO GARELLO SIMONE PANERA CATTERINA	REGIONE GAROLA FG 50 MAP N. 126-146	MODIFICA DELLA TABELLA DEI TRASFERIMENTI DI VOLUME CONSENTENDO ALL'AREA ADIBITA AD ATTREZZATURE E SERVIZI COMUNALI IN PROGETTO DI TRASFERIRE I PROPRI DIRITTI EDIFIFICATORI SULL'AREA RN 4 B
12	16/07/2012	12531	VELARDI VLADA JEVREMOVIC VESNA	VIA SESIA FG 19 MAP N. 134-135	OSSERVAZIONE AREA R.I.R.
13	16/07/2012	12534	DAMIANO FABIO DAMIANO ANTONIO LICCIARDI LORETTA MARGARI VINCENZO CHETTI MADDALENA	VIA SESIA FG 19 MAP N. 45-46	OSSERVAZIONE AREA R.I.R.
14	16/07/2012	12578	SIANI MICHELE		OSSERVAZIONI SULLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
15	16/07/2012	12581	SIANI MICHELE	CENTRO SSTORINO	OSSERVAZIONI IN MERITO AL CENTRO STORICO
16	16/07/2012	12583	ROSSI CARLO	VIA DEL MOLINO	SOSTITUZIONE DEL TERMINE "PREFERIBILMENTE" CON IL TERMINE "OBBLIGATORIAMENTE" PER LA FUTURA EDIFICAZIONE DEL PEC RC 8

Osservazioni pervenute oltre i termini

17	13/09/2012	15758	CLINICA CROCE BLU S.A.S.	COMUNE DI PIOSSASCO	OSSERVAZIONE SULLA NORMA CHE STABILISCE LA DISTANZA DAI CONFINI DEI FABBRICATI

Piossasco, 5 ottobre 2012

Allegato alla delib. CC n. 44
del 15.11.2012 e/2

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI AL TERRITORIO
Arch Maurizio Foddai

COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

***

Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 26.11.2012

OGGETTO: Variante n. 3 del vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L. R. n. 56/77 e s.m.i. . – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione del progetto definitivo..

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

parere favorevole

Il responsabile del servizio

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):

Il responsabile di ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

Il responsabile del servizio finanziario

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ADRIANO ANDRUETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 30 NOV. 2012

Piossasco, lì 29 NOV. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L.–
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco,lì_____

DIVENUTA ESECUTIVA in data 11 DIC. 2012

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, lì 11 DIC. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA